

Ministero dell'Interno

OSSERVATORIO SULLA FINANZA E LA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI

Atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 in tema di autotutela obbligatoria di cui all'art. 10-quater (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria) della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 "Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente".

Premesso:

che l'Osservatorio, nell'esercizio delle proprie funzioni (art. 154, comma 2, Tuel), intende evidenziare una novità di interesse per gli enti locali rappresentata dall'intervenuta introduzione dell'istituto dell'"autotutela obbligatoria" ad opera dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 "Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente", che ha aggiunto l'art. 10-quater (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria) alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

che, l'art. 10-quater (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria), così dispone: "1. L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione: a) errore di persona; b) errore di calcolo; c) errore sull'individuazione del tributo; d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria; e) errore sul presupposto d'imposta; f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti; g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza. 2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione. 3. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.".

Ritenuto:

che, detto istituto costituisce una novità nella tradizione fiscale italiana, implicando, da parte

degli enti, titolari di poteri impositivi, attenzione nella sua applicazione;

che, in particolare, gli enti sono ora chiamati a monitorare con attenzione i propri atti di

imposizione, procedendo, nei casi previsti dalla legge, in tutto o in parte, all'annullamento di detti

atti ovvero alla rinuncia all'imposizione, nell'esercizio del potere di autotutela obbligatoria (art.

10-quater citato) e, dunque, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in

caso di atti definitivi, nei casi ora indicati dalla legge;

che tale attività di monitoraggio deve essere intesa a prevenire contenzioso tributario dal quale

potrebbero derivare oneri a carico degli enti sia sotto il profilo di eventuali condanne alle spese

del giudizio innanzi alle Corti tributarie sia per riattivare, in modo tempestivo, l'azione

impositiva;

che eventuali inadempimenti all'esercizio della richiamata normativa in tema di autotutela

obbligatoria potrebbe esporre gli amministratori ad azioni di danno per responsabilità erariale;

Pronuncia:

il seguente atto di orientamento circa l'applicazione della sentenza dell'art. 86, comma 2,

TUEL:

"A seguito dell'introduzione dell'art. 10-quater nella legge 27 luglio 2000, n. 212 - che ha introdotto

l'istituto dell'autotutela obbligatoria - gli enti locali sono chiamati ad un attento monitoraggio della

propria attività impositiva, allo scopo di prevenire dispendioso contenzioso tributario o anche per

riattivare in modo tempestivo l'azione di riscossione, secondo le diverse tipologie dei tributi".

Roma, 15 luglio 2024

Il Presidente dell'Osservatorio